

DIRITTO SOCIETARIO

Perdita della continuità e scioglimento anticipato della società

di Fabio Landuzzi

Se la **perdita della continuità aziendale** da parte di una società possa rappresentare, di per sé, una **causa di scioglimento anticipato** della società, è una questione abbastanza **dibattuta in dottrina**.

Il tema è stato anche oggetto di un approfondimento interessante compiuto da **Assonime (Il Caso n. 15/2017)** dove sono state esposte le **diverse tesi** avanzate in **dottrina** ed anche le posizioni assunte dalla **giurisprudenza**.

Un determinato filone dottrinale, che potremmo forse qualificare come più “severo”, vede nel sopravvenuto venir meno della continuità aziendale – che, si rammenta, è da intendersi come la capacità della società di continuare ad operare come **entità in funzionamento** per un **orizzonte temporale di almeno 12 mesi** dalla chiusura dell'esercizio precedente - una **causa di scioglimento anticipato della società**, in quanto si realizzerebbe la condizione della **sopraggiunta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale** (si tratta quindi della causa di scioglimento rubricata al n. 2 dell'[articolo 2484 cod. civ.](#)).

Questo in quanto, con la perdita della continuità aziendale, contestualizzata in modo particolare nell'ambito di un fenomeno di **crisi di impresa**, si configurerebbe l'**impossibilità economica** di attuare, in concreto, l'**oggetto sociale**.

Si tratterebbe, come sottolinea Assonime nel documento sopra citato, di una lettura per così dire estensiva della fattispecie della sopravvenuta impossibilità di **conseguire l'oggetto sociale**, tale da abbracciare anche l'ipotesi della **impossibilità di natura economica**.

Tuttavia, una risposta di questo tipo non sembra essere del tutto soddisfacente; ad esempio, potrebbe essere osservato che addirittura il **fallimento** – che è la situazione di crisi d'impresa e finanziaria più grave in cui una società possa trovarsi - non è incluso di per sé fra le **cause di scioglimento** della società.

Ecco allora che si ritiene preferibile accedere alla soluzione che anche la **giurisprudenza prevalente** risulta avere abbracciato: affinché si realizzi una causa di scioglimento della società per via della sopraggiunta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, tale **impossibilità** deve essere **oggettiva, assoluta ed irreversibile**.

Inoltre, l'impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell'oggetto sociale deve essere preliminarmente soggetta alla **consultazione dei soci** e, solo nel caso in cui non emergessero

elementi tali da rimuovere le condizioni che hanno determinato la perdita della continuità aziendale (ad esempio: la **ricapitalizzazione** della società, l'immissione di **nuove risorse finanziarie**, ecc.), gli amministratori sarebbero tenuti a provvedere alla **iscrizione al registro delle imprese** della **causa di scioglimento anticipato della società**.

E' quindi possibile concludere, come propende anche Assonime, con l'escludere che una **crisi reversibile** – che pure può ben essere indicatore di **incertezze significative** circa la sussistenza del postulato della continuità aziendale – possa rappresentare una causa di scioglimento anticipato della società; anzi, proprio la sua **potenziale reversibilità** renderà necessario valutare **piani e strategie** approntate dagli amministratori, senza perciò costituire un'immediata causa di scioglimento della società per gli effetti di cui agli [articoli 2484 e ss. cod. civ.](#)

Naturalmente diversa conclusione dovrà essere raggiunta avuto riguardo al caso in cui la perdita della continuità aziendale derivi dalla **riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale**, una volta esperite in modo infruttuoso le procedure prescritte dagli [articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.](#).

Al di fuori di questo caso, la mancanza della continuità aziendale diviene perciò causa di scioglimento anticipato della società quando è **impossibile l'attuazione dell'oggetto sociale** a causa del **deterioramento finanziario** della stessa non rimuovibile attraverso i rimedi consentiti.

Si tratta quindi di situazioni di **crisi assoluta** in cui **non sussistono piani e azioni ragionevoli ed appropriati** per il superamento della crisi.

Master di specializzazione
**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)